

REGOLAMENTO COMUNALE

PER LA DISCIPLINA DI

ATTUAZIONE DELL'IMPOSTA

DI SOGGIORNO

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.....del

Indice:

- Art. 1 - PRINCIPI GENERALI
- Art. 2 - ISTITUZIONE E PRESUPPOSTO IMPOSITIVO
- Art. 3 - FINALITÀ DELL'IMPOSTA
- Art. 4 - ENTITÀ DELL'IMPOSTA
- Art. 5 - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - MODALITÀ DI PAGAMENTO
- Art. 6 - ESENZIONI.
- Art. 7 - OBBLIGHI PER IL GESTORE DELLA STRUTTURA RICETTIVA
- Art. 8 - ACCERTAMENTI
- Art. 9 - SANZIONI
- Art. 10 - RISCOSSIONE COATTIVA
- Art. 11 - RIMBORSI
- Art. 12 - CONTENZIOSO
- Art. 13 - DESTINAZIONE GETTITO

ART. 1 PRINCIPI GENERALI

Il presente Regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 e disciplina l'applicazione dell'imposta di soggiorno.

ART. 2 ISTITUZIONE E PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

1) L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'art. 4 del D.lgs. 23/2011, Per finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali e delle maggiori spese connesse ai flussi turistici.

2) Il presente Regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 446 del 15.12.1997 e disciplina l'applicazione dell'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano a pagamento nelle strutture ricettive situate sul territorio del Comune di Dervio ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. del 14 marzo 2011 nr. 23.

3. Presupposto dell'imposta è il pernottamento in qualunque tipo di struttura ricettiva situata nel territorio del Comune di Dervio **nel periodo dal primo giugno al trenta settembre di ogni anno.** Si prevede quindi una esclusione dall'applicazione dell'imposta nei mesi tradizionalmente di bassa stagione.

4) Per strutture ricettive s'intendono tutte le strutture alberghiere ed extra alberghiere come individuate e definitive dalla legge regionale in materia di turismo. Sono ricompresi nella definizione di cui al presente periodo anche gli immobili destinati alla locazione breve di cui all'art.4 del d.l. 24 aprile 2017 n. 50, convertito nella legge n.96 del 21.06.2017 che offrono alloggio ubicate nel Comune di Dervio.

5) L'imposta è a carico di coloro che alloggiano a pagamento nelle strutture ricettive situate sul territorio del Comune di DERVIO, ai sensi dell'art. 4 del D.lgs. 14/3/2011 n. 23. L'imposta è determinata per persona e per pernottamento nelle strutture ricettive di cui al precedente punto 4).

ART. 3 FINALITÀ DELL'IMPOSTA

1)Il Comune riconosce il ruolo fondamentale e strategico del turismo per lo sviluppo occupazionale ed economico del paese, per la crescita culturale e per la coesione sociale. Disciplina, con il presente Regolamento, l'Imposta di Soggiorno al fine di ottenere le necessarie risorse da utilizzare per contribuire a consolidare e a sviluppare l'economia turistica di Dervio.

2)Il gettito è esclusivamente destinato ad interventi, promossi dall'Amministrazione Comunale, nel settore del turismo con riguardo al miglioramento dei servizi rivolti ai turisti, alla promozione ed allo sviluppo dell'attività turistica nonché alla manutenzione, funzionamento e valorizzazione dei beni culturali ed ambientali.

3)Il dettaglio dell'utilizzo dell'imposta di soggiorno verrà evidenziato dall'Amministrazione Comunale mediante apposito allegato al rendiconto dell'esercizio a cui si riferisce.

ART. 4 ENTITÀ DELL'IMPOSTA

1)L'imposta di soggiorno è determinata per persona e per pernottamento ed è articolata in maniera differenziata tra le strutture ricettive individuate nell'art. 2 in modo da tener conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime e del prezzo.

2)La misura dell'imposta è stabilita annualmente con Deliberazione della Giunta Comunale di norma entro il 31 ottobre di ogni anno e comunque entro e non oltre i termini di approvazione del Bilancio di Previsione. Qualora il provvedimento non venga adottato sono confermate le misure d'imposta applicate nel precedente esercizio.

3)Nelle strutture di cui all'art. 2, l'imposta è applicata fino ad un massimo di 7 pernottamenti consecutivi, ad esclusione delle strutture ricettive all'aria aperta-campeggi ed aree attrezzate per la sosta temporanea per le quali l'imposta è applicata fino ad un massimo di 30 pernottamenti anche non consecutivi e con la particolarità per le piazzole utilizzate in modo stanziale.

ART. 5 PAGAMENTO DELL'IMPOSTA – MODALITA' DI PAGAMENTO

1) È soggetto passivo d'imposta chiunque pernotti presso le strutture indicate all'art. 2 del presente regolamento.

2) L'imposta si applica, per persona e per ogni pernottamento, in tutte le strutture nella misura stabilita.

3) I soggetti responsabili degli obblighi tributari sono: il gestore della struttura ricettiva presso la quale sono ospitati coloro che sono tenuti al pagamento dell'imposta; il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo, ovvero che interviene nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi di cui all'art. 4, co. 5- ter del dl 50/2017 convertito nella legge n.96 del 2017 e l'eventuale rappresentante fiscale di cui all'art. 4, co. 5- bis del dl 50/2017 convertito nella legge n.96 del 2017.

4) I soggetti responsabili degli obblighi tributari effettuano il versamento delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno, indicandone la causale in due rate, entro il 15 agosto ed entro il 31 ottobre di ogni anno tramite uno dei modi seguenti:

a) sul conto corrente postale intestato alla Tesoreria Comunale presso la BANCA POPOLARE DI SONDRIO - AGENZIA DI DERVIO

IT	74	I	05696	51230	000006000X72
----	----	---	-------	-------	--------------

b) mediante accredito sul conto corrente bancario intestato al Comune di Dervio presso la Tesoreria Comunale;

c) tramite eventuali ulteriori procedure attivate dall'Amministrazione Comunale anche per tramite di Concessionari della Riscossione iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del Dlgs 446/1997.

5) Il versamento dovrà contenere la causale "IdS ANNO + Eventuale nome della Struttura + Dati catastali (Foglio, Mappale e Subalterno)".

ART. 6 ESENZIONI

1)Il Comune, nel riconoscimento dell'importanza strategica per il suo territorio dello sviluppo dell'attività turistica, intende utilizzare una modulazione nell'applicazione dell'imposta.

2)Sono esenti dal pagamento:

- a) minori sino al compimento del 14° anno di età;
- b) portatori di handicap non autosufficienti con idonea certificazione sanitaria (artt. 47 e 49 D.P.R. 445/2000) ed il loro accompagnatore, nella misura massima di due accompagnatori per ogni disabile;
- c) nuclei famigliari: oltre alle eventuali esenzioni per figli sino ai 14 anni, si applica l'imposta sino ad una massimo di QUATTRO componenti per ciascun nucleo familiare;
- d) gli iscritti all'anagrafe dei residenti del Comune di Dervio;
- e) il personale appartenente alla Polizia di Stato e locale, alle altre forze armate, nonché al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco che soggiornano per esigenze di servizio;
- f) gli autisti dei pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo. L'esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni venticinque partecipanti;
- g) il personale dipendente del gestore della struttura ricettiva che ivi svolge attività lavorativa;
- h) i gruppi di pensionati organizzati da enti pubblici (cosiddetto turismo sociale) di età non inferiore ai 65 anni;
- i) studenti che soggiornano per ragioni di studio o per periodi di formazione professionale attestati dalle rispettive Università, scuole o Enti di formazione;
- l) ospiti di iniziative e convegni organizzati dall'Ente, indicati dall'Amministrazione e per i quali il soggiorno è a carico del Comune.

ART. 7 OBBLIGHI PER IL GESTORE DELLA STRUTTURA RICETTIVA

1) I gestori delle strutture ricettive ubicate nel Comune di Dervio sono tenuti ad informare, in appositi spazi, i propri ospiti dell'applicazione, dell'entità e delle esenzioni dell'imposta di soggiorno;

2) I gestori della struttura ricettiva presentano al Comune di Dervio, entro e non oltre il 15 agosto e 31 ottobre, per ogni bimestre del periodo di applicazione dell'imposta, apposita dichiarazione riportante:

a) il numero di coloro che hanno pernottato nel corso del periodo di applicazione dell'imposta dall'01.06 al 30.09, nonché il relativo periodo di permanenza distinguendo tra pernottamenti imponibili e pernottamenti esenti;

b) l'imposta dovuta;

c) ogni eventuale informazione utile ai fini del computo dell'imposta dovuta.

3) La dichiarazione è effettuata sulla base della modulistica predisposta dal Comune o tramite apposito software messo a disposizione ed è trasmessa al medesimo anche per via telematica (fax, e-mail o PEC).

4) La dichiarazione deve essere predisposta, anche in assenza dei pernottamenti, secondo le scadenze indicate.

5) I soggetti di cui all'art. 5, comma 3 del presente Regolamento assumono la funzione di agenti contabili e sono obbligati alla tenuta del conto giudiziale della gestione entro e non oltre il 30 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, ai sensi dell'art. 233 del D.Lgs n. 267/2000. Il conto giudiziale, debitamente sottoscritto, redatto su apposito modello ministeriale approvato con D.P.R. n. 194/1996 (Mod. 21 – conto di gestione), deve essere consegnato in originale all'Ufficio preposto, anche tramite raccomandata; per chi è dotato di firma digitale l'invio del mod. 21, sottoscritto con firma digitale, può essere effettuato tramite PEC all'indirizzo comune.dervio@pec.regione.lombardia.it;

6)I soggetti di cui all'art. 5, comma 3 sono tenuti a far compilare, all'ospite che si rifiuti di versare l'imposta, l'apposito modulo predisposto dall'Amministrazione Comunale e trasmetterlo – entro 5 giorni lavorativi – all'Ufficio preposto del Comune. In caso di rifiuto anche della suddetta compilazione da parte dell'ospite, i soggetti responsabili degli obblighi tributari di cui all'art.5, comma 3, dovranno segnalare l'inadempienza, mediante modulo specifico predisposto dall'Amministrazione Comunale, da trasmettere con le modalità di cui all'art. precedente.

7)I gestori delle strutture ricettive sono considerati responsabili del pagamento dell'imposta ai sensi dell'art. 64 c. 3 del D.P.R. n. 600/1973.

ART. 8 ACCERTAMENTI

1)Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, commi 161 e 162 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296.

2)Il Comune effettua il controllo dell'applicazione e del versamento dell'Imposta di Soggiorno, nonché della presentazione delle comunicazioni di cui al precedente art. 7.

3)Il controllo è effettuato utilizzando i vari strumenti previsti dalla normativa per il recupero dell'evasione ed elusione. Il Comune, ove è possibile, previa richiesta ai competenti Uffici Pubblici di notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei soggetti passivi e dei gestori delle strutture ricettive può:

a)Invitare i soggetti passivi ed i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti.

b)Inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati.

c)Effettuare sopralluoghi tramite gli agenti della Polizia Locale.

ART. 9 SANZIONI

1)Le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai D.lgs. 18 dicembre 1997 n. 471; 472; 473 e dalla Decisione Quadro del Consiglio dell'UE (2005/214/GAI) concernente il reciproco riconoscimento delle sanzioni pecuniarie nell'Unione Europea, nonché secondo le disposizioni del presente articolo.

2)Per l'omesso, ritardato o parziale versamento del tributo, si applica la sanzione amministrativa pari al 30% (trenta per cento) dell'importo non versato, ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 471/97. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni di cui agli articoli 9 e 17 del D.lgs. 472/97.

3)Per l'omessa, incompleta o infedele comunicazione di cui all'art. 7, comma 2, alle prescritte scadenze da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00 ai sensi dell'art.7 bis del D.lgs. 267/2000. Al procedimento di irrogazione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge 689/81.

4) Per la violazione all'obbligo di informazione di cui all'art. 7 comma 1, da parte del Gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione pecuniaria da € 25,00 ad € 100,00, ai sensi dell'art. 7/bis del D.lgs. 267/2000. Al procedimento di erogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge 689/81.

5) Sulle somme dovute per imposta si applicano gli interessi ai sensi dell'art. 1 comma 165 della Legge 27/12/2006 n. 296.

ART. 10 RISCOSSIONE COATTIVA

Le somme accertate dall'Amministrazione a titolo d'imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla notificazione dell'atto, sono rimosse coattivamente, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione.

ART. 11 RIMBORSI

1) Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2) Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle prescritte scadenze. La compensazione è effettuata mediante apposito modulo predisposto dal Comune di Dervio da presentare almeno 30 giorni prima della scadenza del termine per il versamento. Nell'ipotesi in cui l'eccedenza da compensare sia pari o superiore a EURO 2.000,00 la compensazione potrà essere effettuata solo previa autorizzazione da parte del Funzionario responsabile dell'imposta.

3) Non si procede al rimborso dell'imposta per importi pari o inferiori a euro 12,00 per trimestre solare.

ART. 12 CONTENZIOSO

Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie ai sensi del D.lgs. 546/1992 e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 13 DISPOSIZIONI FINALI

1) Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si fa riferimento alle disposizioni vigenti in ordine all'imposta in questione ed ai tributi in generale.

2) Ai sensi dell'art. 52, c.2, del D.Lgs n. 446/97, nonché dell'art. 13, commi 13-bis e 15, del D.L. n.201/2011, convertito dalla Legge n. 214/2011, il presente regolamento è trasmesso al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, entro 30 giorni dalla data in cui è divenuto esecutivo e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, con le modalità di trasmissione telematica di cui alla nota del MEF – Dipartimento delle Finanze – Direzione del Federalismo Fiscale – prot. n. 24674 dell'11.11.2013.

3) Le disposizioni del presente Regolamento si applicano a decorrere dal 01/05/2018.

4) Copia del presente Regolamento, a norma dell'art. 22 della Legge n. 24171990, come sostituito dall'art. 5, comma 1 della Legge n. 15/2005, è tenuto a disposizione del pubblico affinché possa prenderne visione in qualsiasi momento ed è pubblicato sul sito internet del Comune di Dervio.

5) I soggetti di cui all'art.2, del presente Regolamento che avessero già stipulato contratti con Tour Operator, Agenzie di Viaggio o altri operatori del settore, dovranno tempestivamente dare adeguata informazione circa l'istituzione dell'imposta di soggiorno.